

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA VENETA E IL
TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Oreste Carbone, Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza, sito in Contrà S. Corona n. 26, C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa, e il Dott. Paolo Briotto, Responsabile Servizi Generali del Comune di Galliera Veneta (PD), il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto ed in rappresentanza

IL PR

E.F.F.

IL CAPO UNITA'
Dr. Paolo Briotto
Paolo Briotto



del Comune di Galliera Veneta, con sede in Galliera Veneta via Roma n. 174, C.F. 81000450288, ai sensi dell'art. 107 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Galliera Veneta consente che n. 1 (uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, residente o già residente a Galliera Veneta, presti presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Galliera Veneta specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Galliera Veneta che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni: Dr. Paolo Briotto, Responsabile Servizi Generali.

Il Comune di Galliera Veneta si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Galliera Veneta si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Galliera Veneta si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
Oreste CARLINO



condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E' fatto divieto al Comune di Galliera Veneta di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da esso svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Galliera Veneta l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Il soggetto indicato, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di 2 anni a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Per il Tribunale di Vicenza
per il Comune di Galliera Veneta
Vicenza, - 4 DIC. 2012



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giuseppe C...

IL CAPO UNITA'
dr. Paolo Briotto

Paolo Briotto